

## Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole Ecco come “abbinare” registratori di Cassa e Pos Bancario

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata **non prevede un collegamento fisico** ma l’utilizzo di un servizio online che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

### Le nuove modalità operative

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Il portale sarà indicativamente disponibile **da marzo 2026, con 45 giorni di tempo** per completare l’abbinamento. A regime, ogni nuova associazione o variazione dovrà essere comunicata entro la fine del mese successivo alla messa in uso dello strumento di pagamento.

### Termini graduali di registrazione

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.



### EGTEC srls unipersonale

Sede Legale :

Corso Arnaldo Lucci 121 – 80142 Napoli (NA) - P.IVA 07654621213

Tel. +39.0823.1606490 Fax. +39.0823.1601269

Sede Operativa e Logistica :

Via Fratelli Rosselli 21 -81100 Caserta (CE)

[www.info@egtec.it](http://www.info@egtec.it) - [info@egtec.it](mailto:info@egtec.it)

## Acquisti di beni di monopoli, giochi/scommesse/gratta&vinci, ricariche telefoniche

Anche in questo caso il suggerimento è quello di vendere direttamente tramite misuratore fiscale telematico RT associando i singoli prodotti ai corretti codici natura di esenzione IVA (da N1 a N6), previsti da sempre negli RT e quindi alimentando l'RT stesso delle informazioni dei pagamenti elettronici eventualmente interessati, che saranno inviati correttamente da RT al portale dell'Agenzia delle Entrate.

## Chiarimenti

Si è letto da più parti che potrebbero esserci sul campo Registratori Telematici non compatibili alla nuova norma e di verificare con i propri fornitori o associazioni di categoria la corretta funzionalità. Queste, però, sono pure speculazioni commerciali che non trovano corrispondenza nella realtà, proprio perché la nuova norma non prevede un collegamento fisico tra POS e RT; quindi, un Registratore telematico in servizio, che stia trasmettendo regolarmente i corrispettivi e allineato al tracciato XML 7.1, non ha bisogno di alcun adattamento. Ogni altra indicazione diversa in merito è destituita di ogni fondamento.

Il regime sanzionatorio previsto dalla Legge di Bilancio 2025 andrà in vigore dal 1° gennaio 2026, equiparando la "omessa installazione dei registratori telematici o server-RT" alla "mancata associazione del POS a RT", ma anche alla "mancata o non tempestiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri" ed il verificarsi di una o entrambe le condizioni porterà a un possibile sanzionamento. Se la "mancata associazione del POS a RT", come indicato nel provvedimento AdE, venisse in qualche modo prorogata (come si legge nel comunicato stampa di AdE, indicativamente fino a marzo 2026), per quello che riguarda invece la "trasmissione con dati incompleti o non veritieri" non ci sono indicazioni evidenti di proroga del regime sanzionatorio, quindi la lettura data è che dal 1° gennaio 2026 potrebbe essere possibile che siano elevate sanzioni in questo senso (per esempio nel caso di un documento chiuso in contanti ma pagato elettronico o viceversa)

## Suggerimenti

La modalità operativa per evitare ogni tipo di futuro errore è sicuramente quello di collegare **POS e RT secondo lo standard dello "scambio importo"** o sistemi ancor più integrati ed evoluti presenti sul mercato, che evitano alla fonte ogni errore di battitura come di importo e ogni errore legato all'uso di forme di pagamento diverse da quelle previste nella transazione. Diventerà consuetudine portare ogni transazione di pagamento verso l'RT, anche se la stessa non fosse soggetta alla certificazione dei corrispettivi o certificata in forma diversa. Questo consentirà di evitare ogni possibile contestazione o eventuale necessità di esplicitare le motivazioni delle differenze tra i flussi dei dati in possesso da AdE che saranno oggetto di controlli.

*Napoli, 13 novembre 2025*



## EGTEC srls unipersonale

Sede Legale :

Corso Arnaldo Lucci 121 – 80142 Napoli (NA) - P.IVA 07654621213  
Tel. +39.0823.1606490 Fax. +39.0823.1601269

Sede Operativa e Logistica :

Via Fratelli Rosselli 21 -81100 Caserta (CE)  
[www.info@egtec.it](http://www.info@egtec.it) - [info@egtec.it](mailto:info@egtec.it)